

DELIBERA n° 96/2019

Definizione della controversia

»Fastweb S.p.A./ JCOM Telecomunicazioni Soc. Coop.

GU14/135/2016

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sicilia

NELLA SEDUTA DEL 08/2019

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Co.Re.Com.);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’*Autorità per le Garanzie nella Comunicazione*, la *Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome* e la *Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome*;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’*AGCOM* e il *Co.Re.Com. Sicilia* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 01 gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l’*Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle controversie* di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, adottato con delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011;

VISTA l'istanza della () acquisita al protocollo dello Ufficio il 13 maggio 2016 al n. prot. 24508;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e verificata la regolarità;

CONSIDERATA **la posizione dell'istante:**

di seguito istante o utente, con la presente procedura ha lamentato nei confronti degli operatori Fastweb S.p.A. e JCOM Telecomunicazioni Soc. Coop., *di seguito Fastweb e JCOM o società o operatore*, per la numerazione *utilizzata per uso fax*, la ritardata portabilità dell'utenza **de qua** dal preesistente operatore Fastweb al nuovo JCOM. Nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato testualmente quanto segue:

- *in data 03/10/2015 richiedeva la portabilità delle proprie utenze da Fastweb alla JCOM;*
- *gli operatori della Fastweb comunicano all'istante di non essere a conoscenza della richiesta di portabilità e che il numero era già passata al vecchio possessore (Telecom Italia S.p.A.) considerando persa definitivamente la numerazione;*
- *gli operatori JCOM comunicavano di aver correttamente eseguito la richiesta e pertanto non si ritenevano responsabili;*
- *la portabilità è stata effettuata in data 07/03/2016, ma la linea fax non è tuttora funzionante;*
- *nonostante la mancata portabilità del numero, Fastweb emetteva in danno dell'istante fatture per un servizio mai erogato.*

In base a tali premesse l'istante ha richiesto :

- 1) indennizzo previsto dall'art.6 dell'allegato A della Delibera 73/11/CONS;
- 2) indennizzo previsto dall'art.5 dell'allegato A della Delibera 73/11/CONS;
- 3) indennizzo per la mancata risposta ai reclami;
- 4) storno e rimborso delle fatture emesse da Fastweb dalla richiesta della portabilità (03/10/2015) ad oggi;
- 6) liquidazione spese legali per la procedura.

CONSIDERATO che in sede di udienza le parti non hanno raggiunto un accordo insistendo ognuna sulle proprie posizioni e richieste.

CONSIDERATO **la posizione dell'operatore Fastweb S.p.A.:**

L'operatore Fastweb S.p.A., *di seguito Fastweb, operatore o società*, nella propria memoria *in primis*, ha eccepito l'inammissibilità delle richieste formulate con l'istanza GU14 nella parte in cui queste non siano coincidenti con le richieste di cui all'istanza di conciliazione ovvero non abbiano formato oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione. Nel merito ed in relazione alla lamentata mancata portabilità del *Directory Number* nel passaggio da Fastweb a Jcom la società ha dichiarato quanto segue. L'istante in data 30/03/2012 sottoscriveva con Fastweb una Proposta di Abbonamento "Piccole e Medie Imprese" per una serie di determinati servizi legati alla tipologia del contratto scelto. In data successiva l'utente decideva di cambiare operatore ed in data 11/12/2015 la società riceveva una richiesta di *Number Portability Pura* (NPP) dal nuovo operatore JCOM per l'utenza (). In data 23/12/2015 veniva espletata la NNP e pertanto da tale data il DN non era più nella disponibilità della Fastweb in quanto la numerazione *de qua* era passata al nuovo operatore. Nel proseguo la società ha

evidenziato che nella procedura di NNP di cui si discute, il ruolo di Fastweb è quello di operatore **“Donating”**, il ruolo della JCOM è quello di operatore **“Recipient”** e quello di operatore **“Donor”** è della Telecom Italia S.p.A. (oggi Tim S.p.A.). Inoltre la Fastweb ha evidenziato che la procedura NNP, è quella che si verifica nei casi di passaggio della sola **numerazione** del cliente finale, senza la contestuale migrazione del *servizio di accesso intermedio* e che tale procedura rende possibile il passaggio da e verso qualunque operatore in prima portabilità e portabilità successiva nell’ambito di un unico Accordo Quadro. Nell’ambito della sopra citata procedura e fino a quando l’utente non dichiara espressamente di voler recedere da tutti i servizi in itinere con l’operatore, la risorsa di accesso rimane con il vecchio operatore ed in questo caso la **linea dati** è rimasta in Fastweb. In ragione di quanto sopra argomentato pertanto risulta legittima la fatturazione che è stata emessa nei confronti dell’istante, anche dopo il passaggio all’altro operatore JCOM. Nella data del 16/12/2015 il contratto veniva chiuso dalla Fastweb e pertanto nella fattura n.LA00051202 del 29/02/2016 veniva addebitata la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di **“penale per il recesso anticipato”**, ma nel contempo nella stessa fattura, veniva rimborsato all’istante il canone non dovuto e pari ad euro 35,09(trentacinque/09), per il periodo 17/12/2015-31/12/2015, essendo stata fatta la chiusura del contratto nella data del 17/12/2015. In ultimo la Fastweb ha evidenziato che l’istante presenta una situazione debitoria per insoluti su fatture pari ad euro 426,09(quattrocentoventisei/09).

CONSIDERATA la posizione dell’operatore JCOM Telecomunicazioni Soc. Coop. :

Nella propria memoria l’operatore JCOM *in primis* ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da parte istante e contenuto nell’istanza di definizione per poi nel merito esplicitare quanto segue. La JCOM riceveva mandato dall’utente per effettuare il passaggio delle numerazioni a lui intestate, dal preesistente operatore Fastweb. Per poter procedere al passaggio delle numerazioni di cui sopra, la JCOM contattava il Provider Clouditalia (Provider di Servizi per le Telecomunicazioni), quale società che si occupa delle migrazioni dei numeri da un gestore ad un altro. Ottenuta la dovuta autorizzazione dell’istante, la società con codice richiesta n.163931, provvedeva alla portabilità delle numerazioni ed inviava la propria richiesta a Clouditalia al fine dell’inserimento nel proprio portale. Dalla schermata Clouditalia allegata in memoria, risulta che il numero principale è che comprendeva anche la numerazione fax Tale richiesta veniva inserita nella data del 09/06/2015 e dopo varie problematiche veniva espletata nella data del 26/08/2015 (e-mail 24/07/2015, 04/08/2015 10/08/2015).Pertanto la procedura risultava completata con successo per il numero principale mentre per la numerazione il passaggio non risultava essere stato completato correttamente. La JCOM pertanto, effettuava svariati solleciti al *provider Clouditalia* e quest’ultimo con e-mail del 30/09/2015, la informava che la portabilità del numero non era andata a buon fine poiché si trattava di NP successiva da operatore Fastweb e che pertanto per procedere, occorreva una nuova richiesta di portabilità da parte dell’istante. La JCOM quindi ricaricava nell’immediato la nuova richiesta di portabilità con n.171241. Nel proseguo la società ha anche evidenziato e dichiarato la responsabilità dell’istante nel ritardo della procedura di portabilità cui si discute. Infatti il medesimo aveva omesso di dichiarare ai tecnici della JCOM intervenuti in loco, *in primis*, che le due numerazioni di cui aveva chiesto la portabilità non avevano la stessa origine, difatti l’istante aveva firmato una sola richiesta di portabilità per le due numerazioni *de qua*. Altresì la JCOM ha evidenziato che l’istante aveva piena consapevolezza delle problematiche riscontrate nel passaggio della numerazione

poiché essendosi registrato al portale, poteva accedere personalmente alle e-mail per le dovute ed opportune informazioni. Tra l'altro risulta che, nelle more del passaggio della numerazione *de qua*, l'istante era in continuo dialogo con il preesistente operatore Fastweb. Difatti risulta alla JCOM che nella data del 29/09/2015, a seguito della richiesta di disdetta ricevuta, la Fastweb contattava l'istante e lo informava che tale richiesta avrebbe fatto decadere il processo di portabilità in itinere e fatto perdere il numero (chiamata del 29/09/2015 ore 13,20 Codice Operatore Fastweb 7218). Pertanto i tecnici della JCOM, previa autorizzazione dell'istante, intervenivano con la Fastweb cercando di sbloccare la disdetta formulata dall'istante in modo da fare ripartire la richiesta di portabilità della numerazione (chiamata del 29/09/2015 ore 16,00, Codice Operatore Fastweb 7050). Per quanto sopra esplicitato e per le azioni intraprese dall'istante, lo stesso anche se indirettamente, ha interrotto di propria iniziativa la procedura di portabilità di cui si discute. In data 01/10/2015, i tecnici della JCOM verificavano nuovamente in loco che l'utenza era perfettamente funzionante e nuovamente rendevano edotto l'istante, che la numerazione era ancora attestata sui sistemi della Fastweb, in quanto quest'ultimo operatore non aveva ancora sbloccato la NP della numerazione. Ed ancora la JCOM puntualizza che nonostante i vari solleciti fatti sia alla Telecom Italia S.p.A. (prima proprietaria del numero contestato) che alla stessa Fastweb, quest'ultima non si è mai adoperata per risolvere il problema, difatti solo in data 07/03/2016 la numerazione *de qua* veniva sbloccata ed entrava nella disponibilità della JCOM. Da tale data la numerazione *de qua* risulta perfettamente funzionante e nessuna lamentela al riguardo è mai giunta da parte dell'istante. In conclusione la JCOM per le argomentazioni sopra esplicitate, ed avendo acquisito la numerazione da Fastweb solo dal mese di marzo 2016, contesta tutti gli addebiti formulate da parte dell'istante e ritiene le richieste infondate e illegittime.

CONSIDERATA la motivazione della decisione:

In via preliminare si ritiene di non poter accogliere, l'eccezione preliminare sollevata dalla Fastweb in merito "*all' inammissibilità delle richieste formulate con l'istanza GU14 nella parte in cui queste non siano coincidenti con le richieste di cui all'istanza di conciliazione ovvero non abbiano formato oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione*". Infatti, ai sensi delle Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con Delibera Agcom n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013, anche le istanze inesatte o imprecise, in un'ottica di *favor utentis*, devono essere interpretate secondo il significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare.

Sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria e per la documentazione probante depositata in atti, le richieste formulate da parte istante possono trovare parziale accoglimento secondo le puntualizzazioni che seguono.

L'istante con la presente procedura lamenta la ritardata portabilità solo della numerazione , utilizzata solo come fax, dalla Fastweb alla JCOM. La procedura di cui si discute viene regolata dalla disciplina della *Number Portability* (ovvero di *Number Portability Pura*, di seguito per brevità *NP*) di cui alle Delibere Agcom n.41/09/CIR e 35/10/CIR e successive. In generale, nelle procedure di *Number Portability*, possono identificarsi i seguenti soggetti: il **donor**, l'operatore al quale è assegnata la numerazione a cui appartiene il numero portato, nella fattispecie la Telecom Italia S.p.A. (ora TIM S.p.A), il **donating**, l'operatore che cede il numero, nella fattispecie la Fastweb, e il **recipient**, l'operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità, in questo caso la JCOM. Nella complessa procedura di cui si discute possono distinguersi le seguenti fasi: il cliente richiede la NP al **recipient** comunicando il proprio codice

NP; il **recipient** trasmette la richiesta al **donor** titolare della numerazione; il **donor** effettua le verifiche tecniche e trasmette la richiesta al **donating** che ha in gestione la numerazione, il **donating** effettua le proprie verifiche formali e tecniche. Infine il **recipient**, il **donating** e il **donor** effettuano la NP alla DAC, ossia data di attesa consegna. Per il contenzioso di cui si discute si è potuto appurare, sia per la documentazione probante depositata in atti che per quanto discusso in sede di udienza, che vi è stato un ritardo nella procedura di portabilità della numerazione

Prima di entrare nel merito comunque è doveroso evidenziare quanto segue. In *primis* l'istante si è reso, anche se indirettamente, responsabile dell'accaduto atteso che lo stesso aveva dichiarato ai tecnici della JCOM che la numerazione **de qua** aveva la stessa origine e firmato una sola richiesta (la prima) che non è andata a buon fine. Ed ancora che nella data del 29/09/2015, lo stesso, formulando la disdetta alla Fastweb, interrompeva anche se involontariamente, la portabilità in itinere della numerazione

Altresì è doveroso constatare che non risulta al fascicolo che l'istante abbia attivato presso il Corecom Sicilia una procedura d'urgenza, ai sensi dell'art.5 del Regolamento, al fine di ottenere nell'immediato la risoluzione della problematica di cui si duole. Risulta anche che fino alla data del 30/09/2015 lo stesso era a conoscenza della problematica intervenuta per la portabilità della numerazione **de qua** utilizzata solo come fax. Difatti la JCOM ha depositato in atti copia della e-mail inviate all'utente nella data del 24/07/2015, 10/08/2015, 30/09/2015, dal Provider di Servizi per le Comunicazioni Clouditalia. Dalla lettura delle stesse è inconfutabile che l'istante essendosi registrato al sito www.clouditaliaorchestra.com, monitorava personalmente ogni passaggio della portabilità dell'utenza **de qua**. Premesso quanto sopra nel merito si osserva quanto segue. Dalla documentazione probante in atti risulta che Clouditalia (Provider di Servizi per le Comunicazioni) a mezzo mail info.orchestra@clouditalia.com in data 30/09/2015, inviava all'indirizzo it la mail con il seguente testo: "... in relazione alla

problematica indicata per il numero portato è stata dovuta dal fatto che trattasi di np successiva da operatore Fastweb, occorre caricare una richiesta separata di portabilità. Per quanto sopra occorre effettuare ex novo la richiesta, inserendola nuovamente dal portale Orchestra come fatto in precedenza". Risulta altresì, che la JCOM, una volta acquisita la nuova sottoscrizione dell'istante, nella data del 03/10/2015 ricaricava la nuova richiesta NP con ID 171241, come da schermata di sistema Clouditalia Orchestra depositata in atti. Parimenti, dalla schermata di sistema EUREKA della Fastweb depositata in atti, risulta che la DAC, data espletamento ordine, per la numerazione è avvenuta nella data del

23/12/2015 e pertanto da quest'ultima data la numerazione **de qua** non era più nella disponibilità della Fastweb. Pertanto per quanto sopra e per la documentazione depositata in atti, è presumibile che nella data del 23/12/2015 data della DAC (data espletamento ordine), per una non sincronia dei sistemi degli operatori coinvolti, l'utenza sia rientrata al **donor** (Telecom Italia

S.p.A.), cioè all'operatore al quale è assegnata la numerazione a cui appartiene il numero portato. Atteso che, in questa sede non può in alcun modo essere presa in considerazione l'eventuale responsabilità del **donor** (Telecom Italia S.p.A.) atteso la carenza di vincolo contrattuale con la parte istante, si configura a carico dei due operatori coinvolti gli inadempimenti che di seguito si precisano. Alla JCOM, è imputabile il ritardo nella procedura di portabilità del numero atteso

che non ha documentato, dopo l'inserimento della nuova richiesta di portabilità avvenuta nella data del 03/10/2015, di essersi adoperata fattivamente in qualità di operatore **recipient**, nei confronti sia dell'operatore **donating** Fastweb che del **donor** Telecom Italia S.p.A. Ovvero ha solo dichiarato le chiamate al call-center della Fastweb ma non le ha documentate con scritti e non risulta sempre per la documentazione depositata in atti, che si sia adoperata, in alcun modo, nei

confronti del donator (Telecom Italia S.p.A.). Atteso che l'istante comunque fino alla data del 23/12/2015 ha avuto il servizio attivo con Fastweb e che dal giorno successivo fino alla data del 06/03/2016 è rimasto privo del servizio sull'utenza *de qua*, viene accolta la richiesta di cui al *punto 1*). La società JCOM è tenuta a corrispondere all'istante l'indennizzo di cui all'art.5 comma 1, così come stabilito dall'art.6 comma 2, ed in combinato disposto con l'art.12 comma 2 del *Regolamento sugli indennizzi*, trattandosi di una utenza **business** nella misura di euro 10,00 *pro die*, per 58 giorni, computati dalla data del 08/01/2016 (decurtati i giorni previsti dalla Delibera Agcom n.31/10/CIR) al 06/03/2016, atteso che nella data del 07/03/2016 l'utenza risulta attivata sui sistema JCOM, per la complessiva somma di euro 580,00 (cinquecentottanta/00). Nel proseguo preme evidenziare che l'affermazione riportata dall'istante nella domanda di definizione (GU14) "... *la portabilità è stata effettuata in data 07/03/2016 ma la linea fax non è tuttora funzionante...*" ed anche riportata in memoria non è supportata da documentazione probante ed è stata smentita in memoria dalla JCOM. Infatti non risulta depositato in atti alcun documento cartaceo attestante tale doglianza, né risulta come sopra già evidenziato, alcuna richiesta di provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art.5 del Regolamento, né in fase di instaurazione della conciliazione né in itinere, né nella successiva fase della definizione della controversia formulata nella data 11/05/2016 (GU14), per il patito disservizio di cui si duole, pertanto la richiesta di cui al *punto 2*) non è accoglibile. Nel proseguo si significa che risulta in atti depositato dall'istante un unico reclamo scritto formulato in data 14/01/2016 e concernente unicamente la problematica della portabilità dell'utenza. Atteso che per la documentazione in atti non risulta che la JCOM ha dato riscontro allo stesso, viene accolta la richiesta di cui al *punto 3*).Pertanto è dovuto all'istante indennizzo di cui all'art.11, comma 1 del *Regolamento sugli indennizzi*, nella misura di euro 1,00 *pro die*. Atteso che il reclamo è stato formulato nella data del 14/01/2016 ma trasmesso a mezzo pec in data 19/01/2016, la JCOM è tenuta a corrispondere all'istante, per i 16 giorni di ritardo, la somma di euro 16,00 (sediceuro/00) calcolati dalla data del 19/02/2016 (detratti i 30 giorni per dare risposta al reclamo) alla data del 07/03/2016 quando l'utenza è stata attivata e quindi *per facere*, considerata la doglianza contenuta nello stesso che si sostanzia unicamente nella mancata attivazione della numerazione (). Nel proseguo ed in relazione alle richieste di indennizzo formulate dall'istante nei confronti della Fastweb si evidenzia quanto segue. Non può essere accolta la richiesta di indennizzo per la mancata risposta al reclamo atteso che lo stesso risulta trasmesso a mezzo pec nella data del 19/01/2016, quando l'istante non aveva più alcun rapporto contrattuale con la società Fastweb. Mentre può trovare parziale accoglimento la richiesta di cui al *punto 4*) che nel proseguo si dettaglia. Per la documentazione probante depositata in atti dalla Fastweb, schermata di sistema EUREKA, è certo che fino alla data della DAC (23/12/2015) l'utenza era attestata sui sistemi della Fastweb e che comunque il contratto è stato chiuso nella data del 16/12/2015 e che per il periodo 17/12/2015-31/12/2015 il canone è stato stornato dalla Fastweb con fattura n.LA00329484 del 31/12/2015. Tra l'altro non risulta in atti confortata da documentazione probante che l'istante, per il lungo disservizio a "... *far data dal 03/10/2015...*" abbia mai lamentato alcunchè. Mentre la Fastweb è tenuta a stornata nella fattura n. LA00051202 del 29/2/2016 la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre IVA, addebitata a titolo di "*penale recesso anticipato*", in quanto la società non ha provveduto a chiarire in memoria le ragioni di tali addebiti o eventualmente sé dovuti a documentarli. Infine, trova accoglimento la richiesta di cui al *punto 6*), ed appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del *Regolamento*, l'importo di euro 100,00 (cento/00), da ripartire in misura proporzionale pari al 50% a carico di ciascun operatore .

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal *Dirigente della Segreteria Co.Re.Com., arch. Francesco Di Chiara*, il Comitato all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di accoglie parzialmente l'istanza della iei confronti
della Fastweb S.p.A. e della JCOM Telecomunicazioni Soc Coop, per l'utenza di tipo business 0 ?, per le motivazioni di cui in premessa.
2. La JCOM Telecomunicazioni Soc Coop è tenuta a liquidare all'istante, a mezzo bonifico o assegno bancario, la somma di euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura, nonché i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - euro 580,00 (cinquecentottanta/00) a titolo di indennizzo per la completa interruzione del servizio sull'utenza di tipo business
 - euro 16,00 (sedici/00) a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo.
3. La Fastweb S.p.A., è tenuta a liquidare all'istante, a mezzo bonifico o assegno bancario, la somma di euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura, nonché a stornare dalla fattura n. LA00051202 del 29/02/2016 la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e conseguentemente a regolarizzare la situazione contabile-amministrativa dell'istante.
4. La Fastweb S.p.A. e la JCOM Telecomunicazioni Soc Coop, sono tenute altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.


Ai sensi dell'art.19 comma3, del "Regolamento", il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003,n.259.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art.19, comma 5, del "Regolamento".

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al *Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio* entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.


La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del *Co.Re.Com. Sicilia* e dell'AGCOM.


Palermo, 01 AGO. 2019

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Maria Annunziata Astone



I COMMISSARI

Avv. Alessandro AGUECI


Dott. Alfredo RIZZO


Dott. Antonio VECCE


Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente della Segreteria Co.Re.Com.
arch. Francesco Di Chiara

